Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Mercoledì, 30 luglio 1930 - Anno VIII** — **Numero 177**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa Molisana del Libro». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare «Minerva», via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori, della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saraeino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a tale distribuzione gratuita vanno diretti all'On. **Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale **per entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1312.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 987.

Riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali dipendenti dallo Stato (civili, militari, compresi gli operai), anche se addetti a servizi organizzati in forma di aziende autonome, i quali fruiscano di indennità di alloggio e siano altresì assegnatari di appartamenti a proprietà individuale costruiti con contributo dello Stato, anche se riscattati in tutto od in parte, detta indennità sarà ridotta di una somma pari alla rispettiva quota di contributo che fa carico allo Stato per l'alloggio cooperativo.

Qualora la quota di contributo statale indicata nel precedente comma superi l'indennità di alloggio, si procederà soltanto alla soppressione di quest'ultima.

E' da considerare assegnatario di appartamento, ai fini del presente decreto, tanto chi abbia ottenuta la primitiva assegnazione quanto colui che al primitivo assegnatario sia succeduto, a titolo ereditario o per atto tra vivi.

Art. 2.

Per coloro che, pur non essendo provvisti di indennità di alloggio, fruiscano di alloggio gratuito concesso dall'Amministrazione e che tuttavia conservino l'assegnazione di appartamento cooperativo a proprietà individuale con contributo dello Stato, la quota di detto contributo relativa a quest'ultimo appartamento sarà trattenuta sullo stipendio o sulla paga dei singoli assegnatari e sarà all'uopo frazionata in relazione ai periodi di tempo secondo cui le dette retribuzioni vengono corrisposte.

La trattenuta di cui nel precedente comma non potrà in nessun caso superare la misura dell'indennità cui possa essere ragguagliata la concessione dell'alloggio gratuito.

Il ragguaglio sarà eseguito, a suo insindacabile giudizio, dall'Amministrazione da cui dipende l'assegnatario.

Art. 3.

La trattenuta sullo stipendio o sulla paga, la riduzione, o, se del caso, la soppressione dell'indennità di alloggio, avranno effetto per una metà coll'entrata in vigore del presente decreto, e per l'intero coll'inizio dell'esercizio finanziario 1931-32.

Nei casi in cui, alla data di applicazione del presente decreto, la quota del contributo statale non sia individualmente determinabile, la trattenuta, la riduzione o la sop-

pressione di cui al comma precedente avranno effetto dal mese successivo a quello in cui l'Amministrazione abbia avuto la possibilità di stabilire la quota medesima.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche quando, in luogo dell'indennità di alloggio, sia corrisposto, per lo stesso titolo, uno speciale compenso, qualunque ne sia la denominazione, compreso quello concesso a favore del personale ferroviario ai sensi dell'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie allegate al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle in esso contenute sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 93. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1313**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. **988**.

Nuovo riparto fra i tagli delle monete d'argento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 dicembre 1928, n. 2732, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2258, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete d'argento;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare il contingente delle monete d'argento da L. 5 e 10 di L. 100.000.000, riducendo di altrettanto le monete da L. 20;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento per far fronte ai bisogni della minuta circolazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 5, da L. 10 e da L. 20 viene fissato come appresso:

da L. 5	L.	875.000.000
da L. 10	»	650.000.000
da L. 20	»	200.000.000
Totale . . .	L.	1.725.000.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1314**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1930, n. **990**.

Assegnazione di L. 2.000.000 a favore dei Magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, numero 1789, per l'istituzione di una Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste;

Vista la legge 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere alla assegnazione di ulteriori fondi a titolo di contributo dello Stato nelle spese per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è istituito il capitolo n. 259-*bis* « Contributo alla Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789) » con lo stanziamento di L. 2.000.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 96. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1315.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 989.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale fascista di cultura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 agosto 1926, n. 1408, col quale venne eretto in ente morale l'Istituto nazionale fascista di cultura, con sede in Roma, e venne approvato il relativo statuto organico in data 20 luglio 1926;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 468, con la quale venne fuso nell'Istituto anzidetto l'Ente nazionale « L'Italica »;

Ritenuto che, in dipendenza di tale fusione ed in conformità del disposto dell'art. 5 di detta legge, si rende necessario introdurre allo statuto dell'Istituto nazionale fascista di cultura le occorrenti modifiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, in sostituzione di quello in data 20 luglio 1926, il nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale fascista di cultura, statuto composto di n. 18 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 95. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto nazionale fascista di cultura.

Scopo.

Art. 1.

E' istituito, con sede in Roma, un ente morale, denominato « Istituto nazionale fascista di cultura », avente per iscopo la tutela e la diffusione della cultura nazionale e delle idealità fasciste all'interno del Regno e all'estero, mediante la pubblicazione di opere periodiche, collezioni di libri ed opuscoli di carattere popolare e scientifico, e l'istituzione di biblioteche e corsi di lezioni.

Alla diffusione della cultura nazionale all'estero l'Istituto provvede mediante l'opera di una sezione denominata « Italica » retta da uno dei due vice-presidenti dell'Istituto.

L'Istituto nazionale è sottoposto all'alta vigilanza del Capo del Governo e per quanto riguarda la sua attività oltre confine deve seguire anche le direttive del Ministero degli affari esteri.

Mezzi.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto nazionale è costituito:

a) da un capitale di fondazione di L. 10.000 conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) dai contributi dello Stato e da oblazioni, lasciti, sussidi di enti e di privati;

c) dai contributi dei soci;

d) dai redditi patrimoniali.

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

L'Istituto nazionale è amministrato da un Consiglio composto di un presidente, due vice-presidenti e 15 membri nominati tra i soci dell'Istituto stesso con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Il presidente, i due vice-presidenti e i consiglieri di amministrazione durano in carica sei anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci i vice-presidenti in ordine di anzianità, e, in difetto, il membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

Art. 5.

I membri del Consiglio di amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, possono decadere dalla carica, su deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Capo del Governo può revocare i componenti del Consiglio di amministrazione che non rispondessero al còmpito loro affidato.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, il regolamento di servizio interno, l'ammissione e la radiazione dei soci dell'Istituto, l'accettazione di lasciti, oblazioni e donazioni; promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto; provvede alla nomina del direttore generale e del personale dell'Istituto nazionale, e delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio, cura la esecuzione delle deliberazioni, e può, in via di urgenza, prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo a riferire al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Art 9.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo due volte l'anno, in aprile e in ottobre; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale; hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 11.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal direttore generale in funzione di segretario del Consiglio, e sono firmati dal presidente e dal direttore stesso.

Nella seduta successiva, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, viene data lettura del processo verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Dei soci.

Art. 12.

Sono soci dell'Istituto nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Istituto una somma non inferiore alle L. 5000.

Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L. 1000.

Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 100 per un periodo minimo di anni sei.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Istituto nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Ente.

Costituiscono categoria a parte i soci delle sezioni dell'Istituto. Qualora essi non siano anche soci dell'Istituto, versano alla cassa dell'Istituto, a mezzo della sezione cui appartengono, la quota annua di L. 25, oltre a quella che la sezione stabilisce come propria entrata.

Art. 13.

Perdono la qualità di soci coloro i quali, entro tre mesi dalla scadenza, non abbiano effettuati i pagamenti dovuti. Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate nel regolamento.

Della finanza e contabilità.

Art. 14.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però, all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 15.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo e il disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 16.

Entro il mese di marzo il tesoriere presenta il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto. Il conto finanziario deve compilarsi in conformità delle norme stabilite per le istituzioni pubbliche di beneficenza con gli articoli 65 e seguenti del regolamento di contabilità in data 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto sono applicabili.

Della vigilanza.

Art. 17.

Al Capo del Governo sono comunicati, per l'approvazione, entro dicembre, i bilanci preventivi dell'esercizio successivo, e, appena adottate, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, i conti consuntivi, nonchè le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio e quelle che stabiliscano o modifichino norme del regolamento interno.

Il presidente del Consiglio di amministrazione comunicherà un elenco delle deliberazioni adottate. Il Capo del Governo può richiedere copia delle deliberazioni.

Il Capo del Governo può ordinare ispezioni amministrative e verifiche di cassa, e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori, quando l'Amministrazione dell'Istituto ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

Ha inoltre facoltà di promuovere l'annullamento di ufficio delle deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento, e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione in dipendenza di dette violazioni o quando risultino gravi irregolarità amministrative. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato. L'Amministrazione disciolta deve essere ricostituita entro il termine di sei mesi.

Durante la vacanza dell'Amministrazione ordinaria l'Ente è amministrato da un commissario nominato dal Capo del Governo.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 18.

Nel termine di due mesi dall'approvazione del presente statuto sarà provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente in conformità delle nuove disposizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1930.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Beirut (Siria).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Beirut (Siria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera

esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da Beirut (Siria) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

I Prefetti delle Provincie marittime del Regno e l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Fornaciari.

(4194)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1930.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Orano (Algeria).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste in Orano (Algeria);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da Orano (Algeria) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Fornaciari.

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1930.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Porto Said (Egitto).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Port Said (Egitto);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da Port Said (Egitto) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Fornaciari.

(4196)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1930.
Approvazione del regolamento interno contenente le norme per il procedimento relativo ai ricorsi innanzi alla Commissione centrale per la professione in materia di economia e commercio.

IL GUARDASIGILLI
Ministro per la giustizia e gli affari di culto

Visto l'art. 12 del regolamento 28 marzo 1929, n. 588, per la professione in materia di economia e commercio;

Decreta:

E' approvato il regolamento interno (allegato *A*) contenente le norme per il procedimento relativo ai ricorsi innanzi alla Commissione centrale per la professione in materia di economia e commercio, deliberato dalla Commissione nella seduta 10 luglio 1930-VIII.

Roma, addì 16 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

Allegato *A*.

Regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi, deliberato nella seduta del 10 luglio 1930 (art. 12, penultimo comma, del regolamento 28 marzo 1929, n. 588).

Art. 1.

Le impugnazioni innanzi alla Commissione centrale per la professione in materia di economia e commercio si propongono, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 11 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588, con ricorso redatto su carta da bollo di L. 5.

Se il ricorso è proposto dal procuratore del Re o dai Direttori dei Sindacati nazionali fascisti dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, ovvero riguardi materia disciplinare, è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) della copia autentica del provvedimento impugnato;
b) dei documenti necessari a comprovarne il fondamento;
c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento fatto presso la segreteria

della Commissione della somma di L. 100, stabilito dall'articolo 11 del regolamento 28 marzo 1929, n. 588.

Il ricorrente, qualora non trattisi di ricorso proposto dal procuratore del Re o dai Direttori dei Sindacati nazionali fascisti dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, deve indicare nel ricorso il recapito al quale intende che gli siano fatte le eventuali notificazioni e comunicazioni da parte della segreteria della Commissione centrale.

In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna notificazione o comunicazione.

Art. 3.

E' irricevibile il ricorso quando sia stato presentato dopo il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 11 del regolamento 28 marzo 1929, n. 588, ovvero non sia stata versata la somma di L. 100 di cui allo stesso articolo.

Art. 4.

Copia conforme del ricorso deve essere, a cura del ricorrente, notificata per mezzo di ufficiale giudiziario:

a) al procuratore del Re nella sede del Tribunale presso il quale sono costituiti la Commissione od il Comitato di cui s'impugna il provvedimento;

b) ai Direttori dei Sindacati nazionali fascisti dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri.

Qualora invece trattisi di ricorso proposto dal procuratore del Re o dai Direttori dei Sindacati nazionali fascisti dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, la notificazione deve essere fatta alla parte avverso la quale il ricorso è diretto.

Quando la notificazione non risulti dal ricorso, la prova di essa deve essere fornita alla Commissione non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, mediante lettera raccomandata contenente la copia del ricorso, nella quale l'ufficiale giudiziario attesterà le eseguite notificazioni.

Il termine e le formalità prescritte dal presente articolo sia per le notificazioni, sia per la prova dell'esecuzione di esse da fornirsi alla Commissione devono essere osservate a pena di decadenza.

Art. 5.

Il procuratore del Re, i Direttori dei Sindacati nazionali dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri e l'interessato possono far pervenire documenti e deduzioni alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Le memorie, ad eccezione di quelle presentate dal procuratore del Re o dai Direttori dei due Sindacati e di quelle riguardanti materia disciplinare, devono essere redatte in carta da bollo da L. 5.

Art. 6.

Trascorso il termine di sessanta giorni, dopo i trenta stabiliti per ricorrere dall'art. 11 del regolamento 28 marzo 1929, n. 588, il ricorso, con le memorie ed i documenti relativi, rimane depositato per lo spazio di quindici giorni nella segreteria della Commissione, a disposizione del procuratore del Re, dei Direttori dei Sindacati nazionali fascisti dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, che, entro tale termine, possono prenderne visione e far pervenire alla Commissione le proprie deduzioni.

Il procuratore del Re in Roma può essere incaricato dai procuratori del Re delle altre sedi di prender visione delle memorie e dei documenti indicati nel precedente comma.

Art. 7.

Scaduto il termine di quindici giorni di cui al precedente articolo, il presidente della Commissione nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini occorrenti per la decisione del ricorso, salva in ogni caso la facoltà concessa alla Commissione dall'art. 8.

Art. 8.

Le sedute non sono pubbliche; e la Commissione decide fuori della presenza degli interessati.

Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti forniscano chiarimenti ovvero producano atti o documenti, dispone in conformità. Se i chiarimenti ovvero gli atti ed i documenti richiesti non pervengano entro il termine stabilito, la deliberazione definitiva è presa in base agli atti già acquisiti al giudizio.

Chiusa la discussione il presidente raccoglie i voti dei commissari e vota per ultimo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sei membri, compreso il presidente.

Art. 9.

La deliberazione è pronunziata in nome del Re.

Essa deve contenere il nome ed il cognome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la data e la firma del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della deliberazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

Copia di essa è notificata, a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata all'interessato, al procuratore del Re, ai Direttori dei Sindacati nazionali fascisti dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, ed alla Commissione od al Comitato che ha emesso il provvedimento.

Art. 11.

Le comunicazioni di istanze, di memorie, di atti e di documenti, relativi alle impugnazioni devono essere fatte alla segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prova dell'avvenuta trasmissione non può esser data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 12.

La segreteria redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e dei segretari intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi su ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 13.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi devono essere sottoscritti dal segretario o da uno dei funzionari addetti alla segreteria.

Art. 14.

E' in facoltà del presidente di disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 15.

La delega di cui all'art. 11 capoverso del regolamento 28 marzo 1929, n. 588, fatta dai Direttori dei Sindacati nazionali fascisti dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri ad uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso deve essere scritta e rimanere allegata agli atti.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 16.

Coloro che anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento abbiano fatto ricorso alla Commissione nel termine prescritto devono procedere alle formalità di cui al precedente art. 4 non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 17.

Il presente regolamento interno sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione.

(4190)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1930.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana ad assorbire la Banca popolare di Asolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la convenzione intervenuta fra la Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto, con sede in Treviso, e la Banca popolare di Asolo, ed approvata dalle assemblee dei due Istituti rispettivamente nelle assemblee dei soci del 21 marzo e del 16 marzo u. s., con la quale si dispone la fusione dei due Istituti alle condizioni indicate nella convenzione stessa:

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto con sede in Treviso è autorizzata ad assorbire la Banca popolare di Asolo alle condizioni come sopra approvate, ed a sostituirsi a quest'ultima nelle località di Asolo, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte di Asolo, Maser, Altivole, Possagno e San Zenone degli Ezzelini, con contemporanea chiusura delle proprie dipendenze nelle prime quattro località.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(4197)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Icilio Baccich, nato a Fiume il 2 luglio 1879 da Eugenio e da Isolina Gilardelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bacci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Icilio Baccich è ridotto nella forma italiana di « Bacci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lidia Urbani nata a Sirolo l'8 settembre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: VIVORIO.

(2361)

N. 2332.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Iti Baccich, nato a Sussak il 15 luglio 1892 da Eugenio e da Isolina Gilardelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bacci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Iti Baccich è ridotto nella forma italiana di « Bacci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clelia Rochetti nata a Macerata il 13 giugno 1897, moglie;

Giuliana, nata a Fiume il 18 settembre 1923, figlia;

Luciana, nata a Fiume il 9 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2362)

N. 2334.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Ila Baccich, nato a Fiume il 12 aprile 1883 da Eugenio e da Isolina Gilardelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bacci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ila Baccich è ridotto nella forma italiana di « Bacci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elena Cheracci, nata a Fiume il 10 ottobre 1891, moglie;

Fiora, nata a Palermo l'8 febbraio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(2363)

N. 15011-1.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Stoch Galdino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiopris Viscone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Stoch Galdino di Leonardo e della Antonia Dilena, nato a Chiopris-Viscone l'11 febbraio 1895 e residente a Chiopris-Viscone, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stoch in « Stocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Stoch Lucia nata Greforutti ed alle figlie Stoch Celinda, nata in Chiopris il 18 agosto 1922, e Stoch Nella Giuliana, nata in Chiopris il 26 giugno 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il Prefetto.

(4135)

N. 18403-1.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Badich Nicolò;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Osservato che il richiedente ha dimostrato di appartenere ai territori delle nuove provincie;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Udine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Radich Nicolò fu Matteo e della Francesca Bresnich, nato a Sbenica Jugoslavia il 17 novembre 1878 e residente a Udine, piazza Umberto I, n. 27, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radich in « Radini ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Rocco Agata di Andrea e di Alba Rocco, nata in Rovigno d'Istria il 1° maggio 1877, contratto matrimonio il 7 settembre 1905 in Trieste, parrochia di San Giusto.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il Prefetto.

(4136)

N. 4974.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Visintainer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Vincenzo Visintainer figlio del fu Stefano e della fu Giustina Molinari, nato a Trieste il 21 agosto 1875, è restituito nella forma italiana di « Visintini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie del signor Vincenzo Visintainer.

Trento, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4137)

N. 3797.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Federer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Federer figlio del fu Francesco e della fu Maria Laiter, nato a Lienz il 20 maggio 1892, è restituito nella forma italiana di « Federa » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie ed i figli minori del signor Francesco Federer.

Trento, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4138)

N. 11419-14211.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nives Pachor di Ugo, nata a Trieste il 20 giugno 1906 e residente a Trieste, via Cavazzeni n. 1, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nives Pachor è ridotto in « Paci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2597)

N. 11419-14212.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Pachor fu Federico, nato a Trieste il 17 gennaio 1875 e residente a Trieste, via Cavazzeni n. 1, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Pachor è ridotto in « Paci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giustina Pachor nata Radivo fu Francesco, nata il 16 ottobre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2598)

N. 11419-14219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Pakor fu Stefano, nato a Trieste il 13 ottobre 1889 e residente a Trieste, via dei Lavoratori n. 13, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacchiori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Pakor è ridotto in « Pacchiori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2599)

N. 11419-14218.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Pakor fu Stefano, nato a Trieste il 2 maggio 1888 e residente a Trieste, via dei Lavoratori n. 13, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacchiori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Eugenio Pakor è ridotto in « Pacchiori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pakor nata Gaspardis fu Novelino, nata il 3 agosto 1904, moglie;
2. Dario di Eugenio, nato il 16 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2600)

N. 11419-14216.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Pakor fu Stefano, nato a Trieste il 6 dicembre 1885 e residente a Trieste, via Petronio n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacchiori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giusto Pakor è ridotto in « Pacchiori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Pakor nata Angeli fu Nicolò, nata il 24 novembre 1885, moglie;
2. Carlo di Giusto, nato il 24 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2601)

N. 11419-11576.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Pardubitzkj di Giovanni, nato a Trieste il 17 agosto 1903 e residente a Trieste, via Amerigo Vespucci n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pardubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Pardubitzkj è ridotto in « Pardubini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2602)

N. 11419-13098.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Linda ved. Steska fu Giacomo, nata a Einemonzo (prov. di Udine), il 3 settembre 1875 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 815, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stesa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Linda ved. Steska è ridotto in « Stesa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2633)

N. 11419-10804.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Stoch fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 gennaio 1902 e residente a Trieste, corso V. E. n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Stoch è ridotto in « Stocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Stoch nata Svab fu Michele, nata il 10 marzo 1905, moglie;
2. Livio di Francesco, nato il 9 dicembre 1925, figlio.
3. Bruno Francesco di Francesco, nato il 30 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2634)

N. 11419-13108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Stock fu Francesco, nato a Trieste l'8 maggio 1894 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 815, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ettore Stock è ridotto in « Stocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Stock nata Podershaj fu Carlo, nata il 29 dicembre 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2635)

N. 11419-14118.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Stopar fu Giorgio, nato a Trieste il 28 luglio 1899 e residente a Trieste, via Media n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stoppari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermanno Stopar è ridotto in « Stoppari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2636)

N. 11419-11610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Suhor fu Carlo, nato a Sulinà (Romania) il 16 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Gatteri n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Suhor è ridotto in « Sori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2639)

N. 11419-20206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Sussek fu Giuseppe, nata a Trieste il 17 dicembre 1876 e residente a Trieste, via S. Nicolò n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Susa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Sussek è ridotto in « Susa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2640)

N. 11419-15666.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Markocic di Giovanni, nato a Bigliana (Gorizia) l'8 giugno 1882 e residente a Trieste, via Udine n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcocci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Markocic è ridotto in « Marcocci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2557)

N. 11419-10968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Masech fu Vincenzo, nato a Trieste il 21 settembre 1900 e residente a Trieste, via Pauliana n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Masi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Masech è ridotto in « Masi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2558)

N. 11419-16712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Marino Maticic fu Maria, nato a Trieste il 29 aprile 1912 e residente a Trieste, Campo San Giacomo, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Matteucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Maticic è ridotto in « Matteucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato signor Giuseppe Ferlettig, previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2559)

N. 11419-13460.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Matthes fu Giorgio, nato a Weiscolm (Dresda) il 4 gennaio 1860 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 750, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Matthes è ridotto in « Mattei ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Matthes nata Nigris di Francesco, nata il 20 gennaio 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 164.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.10	Oro	368.29
Svizzera	370.94	Belgrado	33.89
Londra	92.918	Budapest (Pengo)	3.347
Olanda	7.685	Albania (Franco oro)	367.47
Spagna	217.62	Norvegia	5.115
Belgio	2.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.564	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.699	Polonia (Sloty)	214.50
Praga	56.67	Danimarca	5.116
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	67.40
Peso Argentino Oro	15.67	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.915	Rendita 3 % lordo	41.65
New York	19.087	Consolidato 5 %	81.15
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	75.45

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Nuovo bando di concorso a 100 posti di uditore di tribunale in sostituzione di quello pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 23 giugno 1930-VIII.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a numero 100 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da lire cinque al Minstero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;
d) certificato generale di penalità;
e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;
f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;
g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore o sia stato insignito della croce di guerra.

Coloro che sono iscritti al Partito Nazionale Fascista, nel rendere nota tale qualità, dovranno esibire i documenti relativi.

Sono ammessi al concorso i candidati di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 nel giorno in cui incominciano le prove scritte.

Per gli ex combattenti il limite massimo di età è portato a 35 anni, non compiuti prima del giorno sopraindicato, e per gli invalidi di guerra a 39, pure non compiuti prima del giorno medesimo.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 settembre 1930.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*) dello art. 2 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore, nè coloro che in due precedenti concorsi siano stati dichiarati non idonei.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto romano;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 10, 11, 12 e 13 dicembre 1930, alle ore 8.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti, quando non sussistano requisiti di preferenza per meriti militari, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. A parità di tutti i precedenti requisiti la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salve le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 10.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio della durata di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture che hanno sede nei capoluoghi di Provincie, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice-pretore.

Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i collegi o gli uffici del pubblico ministero è gratuito; per il restante periodo è corrisposta all'uditore un'indennità mensile di L. 600.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore, percepirà un'indennità mensile di L. 900.

Roma, addì 15 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

(4192)

Nuovo bando di concorso a 75 posti di uditore di pretura in sostituzione di quello pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 23 giugno 1930-VIII.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

Visti gli articoli 10 e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a numero 75 posti di uditore di pretura.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo da lire cinque al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;
d) certificato generale di penalità;
e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;
f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;
g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore o sia stato insignito della croce di guerra;
h) documenti comprovanti il servizio eventualmente prestato in qualità di vice-pretore mandamentale.

Gli aspiranti iscritti al Partito Nazionale Fascista, nel rendere nota tale qualità, dovranno esibire i documenti relativi.

Sono ammessi al concorso i candidati di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 nel giorno in cui incominciano le prove scritte.

Per gli ex combattenti il limite massimo di età è portato a 35 anni non compiuti prima del giorno sopra indicato, e per gli invalidi di guerra a 39 anni, ugualmente non compiuti prima del giorno predetto.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 settembre 1930.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *d*), *e*), dell'art 2, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore; nè coloro che in due precedenti concorsi siano stati dichiarati non idonei.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 1 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto penale.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile. diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto sindacale e corporativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15 e 16 dicembre 1930, alle ore 8.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi nelle prove scritte ed orali.

Art. 8.

Gli aspiranti i quali siano stati o siano vice-pretori possono produrre come titoli le sentenze o altri lavori giudiziari in numero non maggiore di cinque.

Un numero di voti complementari fino a dieci da sommarsi con quelli riportati nelle prove scritte ed orali sarà assegnato a valutazione del servizio prestato in qualità di vice-pretore mandamentale: tale valutazione sarà fatta in base alle sentenze esibite ed alle informazioni dei superiori gerarchici.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti quando non sussistano ragioni di preferenza per meriti militari, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. A parità di tutti i precedenti requisiti la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di pretura, con decreto Ministeriale, i primi classificati fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salve le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n 1312

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore di pretura, sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 600 mensili.

Dopo sei mesi almeno di tirocinio effettivo gli uditori possono essere nominati vice pretori e destinati con giurisdizione piena, a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai vice-pretori viene corrisposta una indennità mensile di L. 900.

Roma, addì 15 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

(4193)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso a 10 posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1930-VIII col quale è stato aperto un concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera d'ordine;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 455;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 30 marzo 1930-VIII, è costituita come segue:

1. Comm. Augusto Biancheri Chiappori, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe, presidente;
2. Cav. Edoardo Pervan, Regio console di 1ª classe, membro;
3. Avv prof. gr uff Eugenio Casanova, sopraintendente dell'Archivio di Stato, membro;
4. Il cav. uff. Ugo Turcato, Regio console di 2ª classe, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Fani.

(4201)

Graduatoria dei concorrenti idonei del concorso a nove posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

La Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale del 20 gennaio 1930-VIII, ha stabilito la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1° Paulucci Mario	con punti	80,10
2° Giaccardi Alberto	»	79,70
3° Paveri-Fontana Alberto	»	76,30
4° Lanza Michele	»	76
5° Solari Pietro	»	75
6° D'Aquino Alfonso	»	73
7° Lepri Stanislao	»	72,70
8° Moscato Niccolò	»	71,95
9° Antinori Orazio	»	71,80
10° Philipson Aldo	»	71
11° Gaetani Di Laurenzana Massimo	»	68
12° Castellani Germano	»	67,60
13° Cavalletti Francesco	»	67,50
14° Campanella Francesco	»	67
15° Grenet Filippo	»	66,90
16° Maioli Mario	»	66,70
17° Gigli Americo	»	66,60
18° Ruffo di Calabria Francesco	»	66,40
19° Zecchi Antonino	»	66,20
20° Cerulli-Irelli Giuseppe	»	66
21° Morra Amedeo	»	65,50
22° Bandini Filippo	»	65

Roma, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

(4202)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.